



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 12.11. 2021, n. 10

Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale.

Testo coordinato con le modifiche di cui al Regolamento regionale n. 15 del 23 dicembre 2022.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Articolo 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, presso le articolazioni amministrative della Giunta Regionale, nel rispetto della vigente normativa regionale, contrattuale, e della normativa in materia di anticorruzione, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

(Organo competente al conferimento degli incarichi)

1. Ai sensi dell'articolo 36 comma 1, lett. g) dello Statuto regionale e dell'articolo 10, comma 3, secondo capoverso, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, la Giunta regionale assegna i dirigenti ai dipartimenti e alle altre articolazioni amministrative regionali.

2. I dirigenti generali dei dipartimenti e i dirigenti responsabili delle altre articolazioni amministrative di cui all'articolo 1, conferiscono gli incarichi di funzione dirigenziale non generale ai dirigenti loro assegnati e ne danno comunicazione al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale a soggetti esterni al ruolo della Giunta regionale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore al personale.

Articolo 3

(Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione)

1. I candidati per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento devono essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione:

- a) adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici;
- b) propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità;
- c) attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni;
- e) capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione;
- f) negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento si tiene conto:

- a) del livello di complessità dell'articolazione amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico e gestionale richiesti alla medesima;
- b) delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati;
- c) delle pari opportunità;

- d) del principio della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190¹;
- e) delle eventuali ulteriori specifiche competenze richieste, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, in ragione degli incarichi da conferire.

3. Il soggetto competente effettua la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione dell'articolazione amministrativa interessata e ai risultati attesi, individuando il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.

Articolo 4

(Criteri per l'attuazione del principio di rotazione)

1. Al fine di garantire l'attuazione del principio di rotazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), tenuto conto del limite di permanenza nelle medesime funzioni dirigenziali di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, in sede di conferimento degli incarichi di livello non generale, il computo del suddetto limite temporale deve essere valutato secondo i seguenti parametri:

- a) considerazione sostanziale di tutte le funzioni effettivamente svolte a prescindere dalla denominazione dell'articolazione amministrativa di assegnazione;
- b) individuazione delle funzioni svolte negli ultimi otto anni, di cui cinque anni di permanenza massima nelle funzioni e tre anni di rispetto del periodo di raffreddamento;
- c) considerazione delle funzioni svolte anche in incarichi di reggenza o ad interim con esclusione delle funzioni vicarie svolte in sostituzione temporanea di altri dirigenti, avvenuta esemplificativamente durante ferie, malattie, o ipotesi assimilabili.
- d) considerazione, ai fini della rotazione ordinaria, di tutte le funzioni esercitate, non essendo utilizzabile un criterio riferito a funzioni "prevalenti", in assenza di specifica previsione normativa.

2. È consentito ai dirigenti il cui incarico sia scaduto prima della maturazione del periodo massimo quinquennale, la permanenza nelle stesse funzioni per un ulteriore triennio.

Articolo 5

(Requisiti generali)

1. Possono essere destinatari dell'incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. In ogni caso non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.

2. Costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione alla procedura, il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Gli incarichi sono conferiti:

- a) ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale;

¹ **Comma modificato dall'art 1 del Regolamento Regionale n. 15 del 23 dicembre 2022, che ha soppresso le parole "tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, legge regionale 13 maggio 1996, n. 7." Precedentemente il testo così recitava: "del principio della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, legge regionale 13 maggio 1996, n. 7"**

- b) a dirigenti appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) negli altri casi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che siano in possesso, di almeno uno dei seguenti requisiti:
- 1) comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;
 - 2) in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente:
 - 2.1) dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione, ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere;
 - 2.2) da pubblicazioni scientifiche coerenti con l'incarico oggetto di conferimento;
 - 2.3) da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
 - 3) provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 6

(Procedura di conferimento degli incarichi - Avviso interno)

1. In caso di vacanza o di scadenza degli incarichi dirigenziali il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, su specifica richiesta, pubblica apposito interpello precisando eventuali ulteriori specifiche competenze e doti organizzative e manageriali richieste per l'incarico da conferire.
2. Il Dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane approva e rende pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
3. Con l'avviso di cui al comma 2 è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi da conferire, nonché gli eventuali ulteriori specifici requisiti dell'incarico, ed è assegnato un termine, non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici, per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, corredate dal *curriculum vitae*.
4. Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.

Articolo 7

(Procedura di conferimento degli incarichi non generali - Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni)

1. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, sulla base da quanto autocertificato dai candidati, forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 e lo trasmette ai dipartimenti interessati dall'avviso, corredato dei *curricula vitae* degli ammessi.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.
3. Il dirigente generale del dipartimento interessato dall'avviso, acquisita la documentazione prevista dai commi precedenti, individua il candidato al quale, se già assegnato al dipartimento con precedente provvedimento della Giunta regionale, conferisce l'incarico. Il conferimento dell'incarico acquista efficacia solo a seguito di conferma della precedente assegnazione al dipartimento, da parte della Giunta regionale.

4. Nell'ipotesi in cui il dirigente individuato per l'incarico da conferire presti servizio presso altro dipartimento, l'assegnazione è disposta dalla Giunta Regionale. All'esito delle determinazioni della Giunta Regionale relative all'assegnazione, il dirigente generale competente conferisce l'incarico.

5. I dirigenti generali dei dipartimenti interessati al conferimento degli incarichi dirigenziali, valutano prioritariamente la candidatura dei dirigenti privi di incarico o rientrati nell'Amministrazione a seguito della cessazione di comandi, aspettativa o posizione di fuori ruolo.

6. Qualora un medesimo dirigente di ruolo sia contestualmente individuato per il conferimento di più posizioni dirigenziali, la Giunta Regionale ne prende atto e, tenuto conto delle concrete esigenze di funzionalità organizzativa, decide a quale individuazione sia opportuno dare seguito.

7. In mancanza di candidature o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare, tenuto conto delle esigenze e delle priorità dell'Amministrazione, all'articolazione amministrativa ove esiste il posto vacante, anche dirigenti interni che non abbiano proposto la loro candidatura.

Articolo 8

(Procedura di conferimento degli incarichi non generali a soggetti esterni)

1. Se, all'esito della procedura di cui all'articolo 7 non sia stato individuato alcun candidato cui conferire l'incarico, la Giunta regionale richiede al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, commi 5 bis e 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui all'articolo 6.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, forma:

- a) un elenco dei soli candidati che, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5, siano appartenenti al ruolo direttivo della Giunta regionale (funzionari categoria D);
- b) un elenco degli ulteriori candidati in possesso dei requisiti generali di cui al predetto articolo 5.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.

5. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane trasmette all'Assessore al personale per le valutazioni della Giunta, gli elenchi delle candidature ammesse, corredati dei *curricula vitae* dei candidati e di schede sintetiche con riferimento alle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale e agli altri incarichi svolti dai candidati, nonché ai titoli di studio posseduti e alle valutazioni ottenute. Gli elenchi trasmessi sono muniti dell'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi da conferire, sui vincoli e sulle percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.

6. La Giunta regionale esamina preventivamente le candidature dei soggetti appartenenti al proprio ruolo direttivo e individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento l'incarico.

7. Ove non fosse individuato nessun candidato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale esamina le ulteriori candidature ed individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento l'incarico.

8. Ai fini del conferimento degli incarichi, il dipartimento regionale competente in materia di organizzazione e risorse umane, su richiesta della Giunta regionale, predispose e rende pubblico sul sito istituzionale un unico avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti interni, ai dipendenti appartenenti al proprio ruolo direttivo e ai soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente alla valutazione delle candidature proposte dai dirigenti interni e successivamente a quelle dei dipendenti del proprio ruolo direttivo, prima di procedere alla valutazione delle candidature esterne.

Articolo 9

(Contenuto del provvedimento di incarico)

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato nell'ambito delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
2. Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente gli obiettivi da conseguire, in armonia con il vigente piano della performance.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente competente, che indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento.
4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Articolo 10

(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non è applicabile al conferimento dell'incarico di Vice Capo Gabinetto.

Articolo 11

(Affidamento di incarichi ad interim o di reggenza)

1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di articolazioni amministrative della Giunta regionale prive della figura del dirigente titolare, possono essere conferiti incarichi temporanei ad *interim* o di reggenza a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 non si applicano le procedure disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8.
3. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 12 giugno 2015, n. 10, per come modificato ed integrato con i regolamenti regionali 28 ottobre 2015, n. 13, 07 giugno 2019, n. 11 e 24 aprile 2020, n.5.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.